



INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Dati dell'Intermediario che entra in contatto con il cliente			
Nome e Cognome	ANGELO BREGLIA	Iscrizione nel registro RUI	A0000061947
Sezione	A	Data Iscrizione	19/03/2007
Responsabile dell'attività di intermediazione			

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni su modello di distribuzione

Contrassegnare il caso

a) L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione:
Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA
Helvetia Vita S.p.A.

b) di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:
nome intermediario – Rui in qualità di intermediario emittente

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Contrassegnare il caso

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- fornisce/non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni ("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata
- fornire indicazioni delle attività prestate nell'ambito della consulenza, caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
- fornisce / non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del CAP, fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento.
- fornisce/non fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art 121-septies del CAP
- fornisce/non fornisce una consulenza su base indipendente
- fornisce / non fornisce una revisione periodica sull'adeguatezza del prodotto d'investimento consigliato
- dichiara di proporre prodotti d'investimento assicurativi in modo esclusivo della/e seguente/i Compagnia/e
- dichiara di proporre prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione
- dichiara di aver dato al Cliente informazioni oggettive sul prodotto, in forma chiara e comprensibile, ed illustrandone le caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura al fine di consentire al Cliente di assumere una decisione informata per il tramite della consegna del documento KID .
- dichiara di aver dato al Cliente indicazioni sulla strategia d'investimento proposte per il tramite della consegna del documento KID.

Angelo Breglia
Agente Generale
Rui A000061947
Med. Cre. 65340

43123 Parma (PR)
Via Emilia Est, 53/B
Tel. (+39) 0521 486402
Fax (+39) 0521 1814923
www.studioassicurativo.it



Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Contrassegnare il caso

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) (se del caso) altri tipi di compensi: Onorario per €_____calcolato nel seguente modo _____percepito da persona diversa dal Cliente
- c) (se del caso) il compenso relativo alla valutazione periodica dell'adeguatezza
- d) l'informativa dei costi ai sensi dell'art 121-sexies del CAP è soddisfatta per il tramite della consegna del KID di prodotto

Sezione IV – Informazioni relative alle remunerazioni

Contrassegnare il caso

Con riferimento al pagamento dei premi:

- che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;
- di aver stipulato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018, una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi netti complessivamente incassati, con un minimo di euro 18.750
Le modalità di pagamento ammessi sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;